

09006-20



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Massimo Ricciarelli	- Presidente -	Sent. n. sez. 78/2020
Emilia Anna Giordano		UP- 21/01/2020
Riccardo Amoroso	- Relatore -	R.G.N. 41821/2019
Antonio Costantini		
Martino Rosati		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

- 1.
2. (o m i s s i s)
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

avverso la sentenza del 27/03/2019 della Corte di Appello di Brescia

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per il rigetto del ricorso di (o m i s s i s) e la inammissibilità di tutti gli altri ricorsi;

udito l'avv. (o m i s s i s) , difensore di (o m i s s i s) e sostituto processuale dell'avvocato (o m i s s i s) , difensore di (o m i s s i s) (o m i s s i s)

(o m i s s i s) , che insiste per l'accoglimento dei motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia in riforma parziale della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato il 11/07/2017 dal Gip del Tribunale di Bergamo, previo assorbimento del reato ascritto al capo D) in quello di cui al capo A), ha rideterminato in anni due mesi sei e giorni venti la pena inflitta ai ricorrenti (omissis) (omissis), ed in anni due mesi quattro e giorni venti di reclusione la pena inflitta a (omissis), confermando la condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale aggravato dall'aver commesso il fatto in più persone riunite e travisate e mediante lancio di corpi contundenti ed artifici pirotecnici con pericolo alle persone (capo A), lesioni personali aggravate (capo B), e danneggiamento aggravato di un veicolo in uso alle forze di polizia (capo C).

2. Tramite il comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso (omissis) (omissis) (omissis) articolando i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione per contraddittorietà e illogicità, in relazione ai reati ascritti ai capi A), B), C) per travisamento delle prove come emergenti dal verbale di arresto del 16/01/2016 e dal verbale dell'udienza del 19/12/2016.

In particolare si evidenzia che dal verbale di arresto e dalle deposizioni rese in data 19 dicembre 2016 dai verbalizzanti (omissis) e (omissis) (omissis) emergerebbe con chiarezza che il gruppo di circa venti fuggitivi, che aveva partecipato ai disordini, e che si era diretto verso (omissis) (omissis) si era incrementato di numero, perché una volta raggiunta la via (omissis) (omissis), al momento dell'azione a tenaglia posta in essere dalle forze dell'ordine, era composto da circa trenta-trentacinque persone.

Secondo i ricorrenti tale incremento di numero del gruppo dei fuggitivi che aveva transitato per piazzale della (omissis) poteva avere un'unica spiegazione logica nel fatto che altre persone che già si trovavano in quel piazzale e che non avevano partecipato ai disordini, si fossero unite alle altre solo per sottrarsi ai controlli delle Forze di polizia.

Quindi, si censura come erronea l'affermazione contenuta nella motivazione della sentenza secondo cui "il numero dei componenti del gruppo non è mai aumentato, né risulta che estranei si siano ad esso riuniti".

In secondo luogo si evidenzia che il gruppo dei fuggitivi che aveva partecipato ai disordini era contraddistinto dai capi di abbigliamento con i colori

dell'Atalanta (nero-azzurro), mentre nessuno dei ricorrenti aveva al momento dell'arresto scarpe o capi di abbigliamento con i detti colori.

Sotto altro profilo si censura anche l'affermazione secondo cui sarebbe irrilevante ai fini del concorso l'accertamento della condotta effettivamente tenuta dai singoli concorrenti, richiamandosi a riprova del contrario due precedenti di legittimità della Sezione Sesta (n. 6251/12 e 8730/14), ribadendosi che non vi è stato alcun riconoscimento dei ricorrenti tra i partecipanti ai disordini del (omissis) (omissis) di via (omissis) e di quelli avvenuti nella successiva aggressione all'auto di servizio della polizia.

2.2. Con il secondo motivo si deduce cumulativamente la violazione di legge ed il vizio di motivazione in merito all'omessa considerazione della rilevanza probatoria della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Bergamo nei confronti del solo coimputato che non ha optato per il giudizio abbreviato ((omissis) (omissis)), sebbene sia identico il materiale probatorio vagliato nel dibattimento e che ha indotto ad escludere che la sua presenza sul posto insieme ad altri soggetti in fuga potesse consentire di ritenere provata la partecipazione ai reati contestati.

In particolare viene evidenziato che il (omissis) è stato arrestato nelle medesime circostanze di tempo e di luogo dei ricorrenti, ed in più si presentava con una mano insanguinata e tracce di fango sulle scarpe.

Infine, si riporta un passo della sentenza n. 20279/2016 della Sez. 6 della Corte di Cassazione che ha annullato l'ordinanza cautelare per assenza dei gravi indizi nei confronti del suddetto coimputato, sul rilievo che l'essersi trovato insieme ad un gruppo di individui che per certo comprendeva soggetti che avevano partecipato ai violenti scontri con la polizia, non consentiva di ritenere che il predetto fosse stato presente anche durante le azioni violente poste in essere contro la Polizia.

Si deduce, quindi, al riguardo anche la violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. che attribuisce alle sentenze irrevocabili la valenza di prava dei fatti in esse accertati.

3. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso (omissis) articolando un primo ordine di motivi identico ai motivi articolati dagli altri ricorrenti, appena sopra descritti, ed un secondo motivo aggiuntivo che afferisce al reato contestato al capo L), di cui all'art. 6, commi 1 e 6, Legge n.401/1989, per violazione del provvedimento di DASPO del Questore di Bergamo emesso nei suoi confronti il 9/12/2015, sul rilievo che la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere irrilevante la circostanza che l'imputato è stato assolto con sentenza irrevocabile dal reato che aveva costituito il presupposto per l'emissione del pre-



detto provvedimento, assimilando erroneamente detto caso a quello diverso in cui sia intervenuto l'annullamento o la revoca del provvedimento amministrativo dopo la commissione del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Tutti i ricorsi sono inammissibili per genericità dei motivi e manifesta infondatezza.

I fatti sono stati ricostruiti dalle due sentenze di merito con valutazione conforme delle medesime emergenze processuali sulle modalità degli arresti eseguiti con una azione congiunta e coordinata delle Forze di Polizia intervenute nell'immediatezza nei confronti del gruppo di persone che si è reso protagonista delle condotte violente descritte nell'imputazione.

Le censure articolate nel primo motivo dei ricorsi congiunti proposti dal medesimo difensore e del ricorso proposto dal difensore di ^(omissis) riproducono e reiterano gli stessi argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che i ricorrenti tuttavia non hanno in alcun modo considerato e di cui non hanno in sostanza tenuto conto al fine di confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta ma inesistente carenza o illogicità della motivazione.

Innanzitutto, si deve rilevare come non tutti gli arresti siano stati eseguiti nello stesso frangente, e ciò rende evidente la genericità dell'argomento logico, peraltro fallace, con cui si è inteso assimilare impropriamente le posizioni di tutti i ricorrenti.

Dal verbale di arresto, richiamato nella motivazione della sentenza impugnata, si evince, infatti, che i ricorrenti ^(omissis) e ^(omissis) sono stati arrestati in via ^(omissis), dove il gruppo era giunto ancora compatto, e che nel corso del loro arresto i predetti si opponevano con violenza anche agli agenti.

Inoltre, secondo quanto prospettato dagli stessi ricorrenti, è solo in via ^(omissis) ^(omissis) che il gruppo si sarebbe diviso in due sottogruppi di diversa consistenza numerica, ed è solo per il sottogruppo più numeroso che può essere addotto il travisamento del dato dell'incremento numerico dovuto all'aggregazione ad esso di altri soggetti, estranei ai fatti.

Quindi, anche per l'arresto del ricorrente ^(omissis), inserito nel sottogruppo minore (individuato in via ^(omissis)), come per gli arresti eseguiti nei confronti dei ricorrenti ^(omissis) e ^(omissis), non può valere affatto l'argomento addotto in modo indifferenziato nel motivo di ricorso che il gruppo dei fuggitivi, descritto

Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The first signature is a stylized, cursive mark, and the second is a more vertical, less complex mark.

come quello più numeroso, si sarebbe arricchito di altri soggetti estranei alle violenze.

E', infatti, solamente con riferimento al gruppo più numeroso, di cui facevano parte (omissis), (diretto verso via (omissis)), che può valere il dedotto incremento di altre dieci persone, estranee ai fatti, perché desunto dal riferimento dei testi (omissis) e (omissis) ad un gruppo di circa una trentina di persone, e dal raffronto di tale dato numerico con quello di una ventina di persone emergente dal verbale di arresto.

Ma, pur depurato da tale palese genericità, si tratta comunque di un argomento che reitera in modo inammissibile una questione di fatto già adeguatamente affrontata nel giudizio di merito.

Il dedotto incremento di persone estranee ai fatti è stato, infatti, coerentemente escluso dalla Corte di appello che ha richiamato la sentenza di primo grado con riguardo alla considerazione che i testi escussi nel corso del giudizio abbreviato ex art. 441 comma 5, cod. proc. pen. avevano già spiegato che le indicazioni numeriche dei gruppi dei fuggitivi erano da prendersi solo come indicazioni approssimative e che, in ogni caso, doveva escludersi la possibilità che terzi estranei potessero essersi aggregati ad un corpo di persone rimasto sempre unito e compatto per continuare ad esercitare la propria opposizione violenta all'intervento delle forze di polizia (vedi pag. 21 sentenza di primo grado).

Correttamente ai fini della valutazione del concorso nel reato è stato valorizzato il dato della compattezza del gruppo, che nei suoi spostamenti per le vie della città aveva assunto le caratteristiche di una formazione paramilitare, rimasta unita per intimidire le forze dell'ordine, costrette ad una attività di pedinamento e di vigilanza, in attesa di organizzare la controffensiva con l'arrivo di altre pattuglie.

Quindi, coerenti e logiche sono le considerazioni sulla rilevanza probatoria della partecipazione alla fuga dei ricorrenti, che si è concretizzata in un'azione di ripiegamento con i caratteri tipici di una formazione di tipo paramilitare, capace di intimidire seriamente ed efficacemente le forze dell'ordine.

Inoltre, nella sentenza di appello sono state coerentemente valorizzate altre circostanze con riferimento ai singoli ricorrenti (preparazione dell'abbigliamento utile al travisamento, materiale pirotecnico, falsi documenti di identità per accedere allo stadio, utilizzo anomalo dei telefoni cellulari tenuti accesi fino a prima degli scontri, reazione violenta opposta al momento del loro arresto), che sono state ritenute pienamente in grado di corroborare l'ipotesi ricostruttiva formulata dalla pubblica accusa con riguardo alla partecipazione attiva di tutti i ricorrenti alle condotte violente loro ascritte.

Deve in particolare considerarsi che nelle sentenze di primo e secondo grado sono state valorizzate altre emergenze, del tutto pretermesse nei motivi di ricorso, tra cui in primo luogo rileva il dato della videoripresa all'angolo tra via ^(omissis) ^(omissis) e via ^(omissis) - quindi prima dello sdoppiamento del gruppo avvenuto in via ^(omissis), - in cui "tutti gli imputati" sono stati riconosciuti per l'abbigliamento indossato al momento dell'arresto nei soggetti ripresi in fuga con volto travisato (vedi annotazione di servizio del 3/03/16 questura di Brescia citata a pag. 20 della sentenza di primo grado).

Con riferimento ai singoli ricorrenti è opportuno ricordare, inoltre, quanto rilevato nel giudizio di merito:

- per ^(omissis), il loro arresto è avvenuto prima della divisione del gruppo in due sottogruppi, quindi senza che possa sorgere dubbio sulla loro partecipazione alle azioni di guerriglia contro le forze di polizia, (peraltro il ^(omissis) al momento del suo arresto impugnava in mano ancora con un bastone, con il quale colpiva al volto l'agente ^(omissis));

- per ^(omissis), è stato valorizzato il dato del travisamento nell'area di servizio insieme ai già menzionati ^(omissis) e ^(omissis); inoltre il predetto indossava al momento dell'ingresso allo stadio scarpe nere, mentre all'atto dell'arresto aveva scarpe bianche, indice evidente di un travisamento operato per sottrarsi al riconoscimento, oltre ad essersi opposto energicamente alla cattura, ingiuriando pesantemente gli agenti;

- per ^(omissis), è stato evidenziato che il predetto indossava ancora un pasamontagna oltre ad un giubbotto nero con logo dell'Atalanta e cappuccio scuro, in più aveva una torcia illuminante, tre tappi per accensione di materiale pirotecnico ed un guantone da lavoro, oltre ad avere un documento di identità falso con biglietto per la partita intestato con tali false generalità, perché interdetto dall'accesso agli stadi;

- per ^(omissis), è stato rilevato che anche il predetto indossava giubbotto nero e felpa degli ultras locali con cappuccio che lasciava scoperti solo occhi, oltre ad essere destinatario di un Daspo ancora efficace; inoltre sono state anche valorizzate le modalità della sua fuga estremamente rischiose, per essere stato visto saltare da un muro ed inoltrarsi nella boscaglia, tanto da procurarsi graffi ed abrasioni su tutto il corpo;

- per ^(omissis), oltre ad essere valorizzate le medesime modalità di fuga del ^(omissis) tra i rovi della boscaglia, risulta che indossava un giubbotto scuro, e che anch'esso era stato raggiunto da Daspo ancora efficace, tanto da non essere neppure entrato nello stadio;

- per ^(omissis), arrestato anch'esso dopo la perlustrazione della boscaglia in cui si era inoltrato, come il ^(omissis) ed il ^(omissis), è risultato anch'esso vestito

completamente di scuro con giubbotto nero e come il (omissis) non risulta essere entrato nello stadio; inoltre, al momento dell'arresto risulta che ha sferrato dei calci in testa all'agente (omissis) procurandogli un trauma cranico.

In conclusione, sulla base anche di tali risultanze, che sono state correttamente valorizzate e riportate nelle sentenze di merito, senza alcun documentato travisamento, le critiche rivolte alla coerenza logica di tutte le considerazioni sviluppate in merito alla inverosimiglianza della versione difensiva di una presenza casuale dei ricorrenti nel gruppo dei tifosi violenti non possono che ritenersi manifestamente infondate.

2. Manifestamente infondata è poi la dedotta violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen., con cui si censura la contraddittorietà della valutazione delle medesime prove da parte della Corte di appello rispetto a quella del giudice del dibattimento nel separato procedimento svoltosi a carico del coimputato (omissis), definito con sentenza irrevocabile di assoluzione per non aver commesso il fatto.

Si deve preliminarmente osservare che nel nostro ordinamento processuale non sussistono rimedi sul contrasto sostanziale di giudicati formati in procedimenti diversi, per imputati diversi, seppur attinenti allo stesso fatto.

Non esiste, infatti, nessuna disciplina in ordine alla efficacia del giudicato nell'ambito di un altro procedimento penale, a differenza di quanto avviene per i rapporti fra il giudizio civile, amministrativo e disciplinare, mentre l'art. 238-bis cod. proc. pen. consente l'acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, ma dispone che siano valutate dal giudice a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen., senza alcun vincolo o limitazione del principio del libero convincimento, ad eccezione del generale obbligo di rendere conto attraverso la motivazione dei criteri adottati ed il limite specifico, previsto per tale tipologia di prova, della necessità dei c.d. riscontri estrinseci dell'attendibilità dei fatti in esse accertati (Sez. 6, n. 14096 del 16/01/2007, Iaculano, Rv. 236142; Sez. 6, n. 5513 del 04/03/1996, Barletta, Rv. 204983; Sez. 1, n. 13235 del 10/02/1986, Zuccaro, Rv. 174394).

Nel caso di specie, inoltre, è il caso di rilevare che il contrasto addotto dai ricorrenti, essendo attinente alla mera valutazione della c.d. prova logica, non sarebbe neppure rilevante ai fini dell'esperimento dell'istituto della revisione.

Infatti, si è affermato che "in tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni" (vedi ex plurimis,



Sez. 1, 14/10/2016, Rv. 269757; Sez. 6, 15/11/2016, Rv. 269232), e con riferimento ad un caso analogo che "in tema di revisione ciò che è emendabile è l'errore di fatto e non la valutazione del fatto. Ne consegue che non è ammissibile l'istanza di revisione con la quale si deduca che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due diversi procedimenti (Sez. 2, 06/05/2008, Rv. 240111).

Ciò premesso, va ribadito che le valutazioni operate nella sentenza di assoluzione emessa nei confronti di ^(omissis), al di là della posizione del predetto singolo imputato, sono del tutto inidonee ad incidere sulla concreta ricostruzione dei fatti operata nel presente giudizio, per la coerenza logica delle argomentazioni con cui entrambi i giudici dei due gradi di merito hanno ritenuto accertata l'intraneità dei ricorrenti al gruppo dei tifosi violenti, responsabili degli scontri con le forze dell'ordine.

Infatti, la difforme valutazione della rilevanza delle prove condotta nel separato procedimento svoltosi a carico di altro soggetto, che si assume essere stato arrestato con modalità ed in una situazione di fatto del tutto identiche, non costituisce un valido argomento per ritenere viziato il procedimento logico sulla base del quale è stata riconosciuta la certezza dell'individuazione dei ricorrenti quali partecipi dei fatti per cui si procede.

3. Manifestamente infondato è, infine, anche il secondo motivo dedotto dal ricorrente ^(omissis), con riferimento alla questione della sopravvenuta assoluzione dal reato posto a base dell'emissione del DASPO.

Correttamente il giudice di primo grado e poi la Corte di appello hanno richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'assoluzione dai fatti per i quali è stato emesso il Daspo non determina la caducazione automatica del provvedimento amministrativo che resta efficace fino alla sua eventuale revoca (Sez. 3, 12/07/2018, Rv. 274563).

E', quindi, sufficiente ribadire il principio di diritto già affermato da questa Corte di Cassazione, secondo cui il proscioglimento dai fatti-reato che hanno determinato l'applicazione del divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive (DASPO) non determina l'automatica decadenza del provvedimento, in quanto lo stesso non è basato sull'accertamento giudiziale dei fatti presupposti e può essere revocato o modificato, ai sensi dell'art. 6, comma quinto, legge 13 dicembre 1989, n. 401, col venir meno o col mutamento delle condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.

Con l'ulteriore specificazione che è del tutto irrilevante che il proscioglimento sia stato disposto con la formula assolutoria "perchè il fatto non sussiste" o "per-

chè l'imputato non lo ha commesso", essendo il provvedimento valido ed efficace fino a quando non ne sia stata disposta la revoca o l'annullamento, come espressamente previsto dal comma 5 dell'art.6 della legge n.401/1989, che ne prevede l'efficacia sino a quando non sia stato revocato o modificato, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, per essere venute meno o per essere mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.


4. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare ciascuno una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 21 gennaio 2020

Il consigliere estensore
Riccardo Amoroso



Il Presidente
Massimo Ricciarelli

